

Cine. 118



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali,
l'Innovazione, il Personale

Circolare n. Prot. 14207
cl. 07.04.00/3

26 NOV. 2009

Ai Direttori Generali
LORO SEDI

Ai Direttori Regionali
LORO SEDI

Ai tutti gli ISTITUTI PERIFERICI

E p. c.

AI GABINETTO
SEDE

Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) – **Ulteriori chiarimenti sulla posizione dei restauratori dipendenti pubblici**

Continuano a giungere a questa Direzione Generale diffuse perplessità suscitate dalla necessità che anche i restauratori dipendenti del Ministero partecipino alla selezione pubblica, attualmente in corso.

Sembra pertanto opportuno integrare quanto comunicato con Circolare n. 96 del 10 novembre 2009, prot. 11475, con alcune considerazioni volte a rendere più comprensibile detta necessità.

La normativa vigente non distingue tra operatori privati e dipendenti pubblici, e richiede che di tutti gli operatori del restauro venga valutata l'idoneità tecnica, esclusivamente mediante la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Né una distinzione può essere argomentata in via interpretativa.

La qualifica (di restauratore, assistente-restauratore, o simili, a seconda delle diverse amministrazioni pubbliche) formalmente rivestita presso le amministrazioni pubbliche non può essere considerata di per sé elemento sufficiente ad integrare i requisiti indicati all'articolo 182, in quanto i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento o alle procedure di riqualificazione ed i contenuti delle prove sostenute in tali occasioni non corrispondono pienamente ai requisiti indicati dall'articolo 182 ed ai contenuti della prova di idoneità previsti dal D.M. 53/2009.

E' quindi necessario che anche i restauratori dei laboratori pubblici, per poter svolgere (o continuare a svolgere) le attività di manutenzione e restauro di beni culturali (sia come dipendenti pubblici, sia, nei limiti consentiti dalla normativa, in proprio) ottengano la qualifica professionale di restauratore o di collaboratore restauratore di beni culturali, in applicazione dell'articolo 182,

partecipando alla procedura di selezione pubblica in corso e sottoponendo a valutazione la formazione scolastica seguita e/o l'attività di restauro svolta.

In pratica, chi sia stato assunto come restauratore, in esito ad un pubblico concorso, ed abbia quindi svolto nell'amministrazione pubblica un'attività coerente con la qualifica, non avrà difficoltà a dimostrare il possesso di detti requisiti, ed a conseguire la qualifica professionale. Infatti, tenuto conto che gli ultimi concorsi risalgono a parecchi anni addietro, i requisiti di legge dovrebbero comunque essere stati maturati, anche ipotizzando che il dipendente non abbia svolto soltanto attività di esecuzione di interventi conservativi – ciò che l'articolo 182 considera come elemento distintivo della qualifica professionale di restauratore, utile al conseguimento della qualifica nel regime transitorio - ma sia stato parzialmente impiegato in attività diverse (pur comprese tra le mansioni proprie della qualifica di inquadramento).

Qualora il dipendente non partecipi alla selezione pubblica, o non consegua la qualifica per difetto dei requisiti richiesti dalla legge, nulla muterà nello status giuridico ed economico del dipendente, se non per quanto riguarda lo svolgimento delle attività riservate dall'articolo 29, comma 6, del Codice, ai soggetti in possesso della qualifica professionale. E quindi, non potrà assumere o gestire con responsabilità autonoma incarichi di esecuzione di interventi conservativi, se non è in possesso della qualifica di restauratore; non potrà nemmeno partecipare all'esecuzione di detti interventi, se non è in possesso della qualifica di collaboratore restauratore.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Antonia Pasqua Recchia

